



**TECNOINVESTIMENTI**

**Codice etico e di condotta  
TECNOINVESTIMENTI S.P.A.**

## **1 CODICE ETICO E DI CONDOTTA**

### **1.1 Premessa**

TECNOINVESTIMENTI ha adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” che esplicita l’insieme di misure e procedure preventive e repressive idonee a ridurre il rischio di commissione di reati all’interno dell’organizzazione aziendale.

TECNOINVESTIMENTI ha ritenuto altresì opportuno adottare ed attuare un proprio Codice Etico e di Condotta (di seguito “Codice Etico”) volto ad indicare i valori e gli standard morali e professionali cui la società si ispira nello svolgimento della propria attività e la loro ottimizzazione in termini di efficienza.

Il presente Codice Etico si pone come finalità la moralizzazione dei rapporti interni ed esterni all’azienda e l’ottimizzazione di questi in termini di efficienza, al fine di garantire indirizzi univoci di comportamento nonché di preservare una positiva reputazione aziendale.

Per il tramite del proprio sistema di controllo interno, la Società, nel perseguimento dei propri obiettivi e nello svolgimento delle proprie attività, verifica ed assicura il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali.

### **1.2. Ambito d'applicazione**

I principi ed i valori individuati nel presente Codice Etico devono essere costantemente osservati dai dipendenti di TECNOINVESTIMENTI nell’espletamento della propria attività lavorativa.

Ai principi e ai valori individuati nel presente codice etico devono altresì ispirarsi i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

### **1.3. Valori morali**

I dipendenti di TECNOINVESTIMENTI, nello svolgimento delle attività di loro competenza e nell’esercizio delle loro responsabilità, dovranno ispirare la loro condotta a criteri di correttezza, trasparenza ed obiettività.

Lo svolgimento di tutte le attività aziendali dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti e delle procedure aziendali, e, comunque, sempre in ossequio a criteri di diligenza, onestà, collaborazione, equità e lealtà.

### **1.4 Valore contrattuale del codice**

Il rispetto dei principi e delle norme del presente Codice Etico, che è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni proprie degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di quelle contrattuali dei dipendenti e di eventuali collaboratori della Società.

Ogni violazione delle norme del presente Codice dovrà formare oggetto di segnalazione all’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) e agli Organi di Controllo Interno e può portare a conseguenze disciplinari, civili o penali.

## **Parte I**

### **La Carta dei Valori**

## **2 I DESTINATARI**

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione, a ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale di TECNOINVESTIMENTI ed, in particolare, ad:

- amministratori, sindaci, revisori contabili;
- dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti;
- eventuali clienti, fornitori, *business partner* e tutti coloro che, direttamente o

indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od opera nell'interesse della Società;

- azionisti.

Tali soggetti verranno di seguito definiti come i "Destinatari".

### **3 PATRIMONIO AZIENDALE**

Il patrimonio aziendale di TECNOINVESTIMENTI è costituito da beni fisici materiali, quali ad esempio computer, stampanti, attrezzature, autovetture, immobili, infrastrutture, mezzi semplici e complessi e da beni immateriali quali ad esempio, informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate dai dipendenti della Società.

Al fine della salvaguardia degli interessi aziendali deve essere cura di tutto il personale garantire, nell'espletamento delle proprie mansioni, la protezione e conservazione dei beni aziendali ed impedirne l'uso fraudolento o improprio.

I dipendenti potranno utilizzare i beni indicati nell'interesse della società e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento delle proprie mansioni e comunque nel rispetto degli scopi autorizzati dalla società.

### **4 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO**

#### ***4.1 Principio generale – Rispetto della legge***

Lo svolgimento di tutte le attività aziendali di TECNOINVESTIMENTI dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti.

TECNOINVESTIMENTI si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

#### ***4.2 Onestà e correttezza***

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di TECNOINVESTIMENTI e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle loro attività deve essere improntato, pertanto, a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà.

#### ***4.3 Integrità e contrasto alla corruzione***

TECNOINVESTIMENTI non accetta e non tollera alcun tipo di corruzione e, pertanto, non intratterrà alcun tipo di rapporto con chi non intenda allinearsi con tali principi.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a mantenere condotte improntate all'integrità morale e ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

#### ***4.4 Imparzialità e Conflitto di Interessi***

I dipendenti devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli di TECNOINVESTIMENTI o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali. A tal proposito, si impegnano a non utilizzare la propria posizione in azienda e le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo tale da determinare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di TECNOINVESTIMENTI.

I dipendenti, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

L'obbligo di evitare situazioni di conflitto di interessi si deve intendere esteso ai consulenti e a tutti i collaboratori a vario titolo di TECNOINVESTIMENTI.

#### **4.5 Principio di lealtà e fedeltà**

TECNOINVESTIMENTI mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle loro obbligazioni nei confronti della Società.

L'obbligo di fedeltà comporta altresì per ogni dipendente della Società il divieto di:

- assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per TECNOINVESTIMENTI, senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima;
- svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio;
- accettare denaro, favori o altre utilità da soggetti o società che sono o che intendono entrare in rapporti d'affari con TECNOINVESTIMENTI;
- accettare retribuzioni da soggetti diversi da TECNOINVESTIMENTI per prestazioni alle quali è tenuto nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio.

#### **4.6 Risorse umane e tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

TECNOINVESTIMENTI riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Pertanto la Società, nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. La Società promuove programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare ed accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

TECNOINVESTIMENTI si impegna, inoltre, a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

TECNOINVESTIMENTI si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

#### **4.7 Molestie sul luogo di lavoro**

TECNOINVESTIMENTI esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verificano molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

La Società non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

#### **4.8 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti**

Ciascun dipendente o collaboratore di TECNOINVESTIMENTI deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

#### **4.9 Fumo**

E' fatto divieto di fumare nei luoghi nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone. In tutte le situazioni di costante condivisione degli stessi ambienti di lavoro da parte di più persone è fatto divieto di fumare.

#### **4.10 Trasparenza e completezza delle informazioni**

TECNOINVESTIMENTI si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i Destinatari relativamente alla propria situazione ed al proprio andamento in relazione al rapporto instaurato con gli stessi, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

#### **4.11 Informazioni riservate e tutela della privacy**

TECNOINVESTIMENTI si impegna ad attuare le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D. Lgs. n. 196/03 e ad adottare a tal fine tutte le necessarie misure organizzative.

Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti nelle banche dati e negli archivi con la modulistica specifica aziendale, pertanto, sarà diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività.

I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati ed ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy.

In particolare, non è consentito:

- comunicare informazioni aziendali a terzi, salvo che si tratti di informazione di pubblico dominio;
- usare informazioni aziendali per scopi diversi da quelli ai quali sono destinate;
- effettuare copie di documenti contenenti informazioni aziendali o rimuovere documentazione o copie archiviate, salvo i caso in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
- distruggere impropriamente informazioni aziendali.

Il dovere di riservatezza permane anche dopo la cessazione del servizio.

#### **4.12 Tutela ambientale**

TECNOINVESTIMENTI promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

#### **4.13 Tutela del patrimonio aziendale**

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali, e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

#### **4.14 Informativa contabile e gestionale**

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.

#### **4.15 Antiriciclaggio**

TECNOINVESTIMENTI non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza, essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali o all'autoriciclaggio.

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo i Destinatari sono tenuti ad assicurarsi circa l'integrità morale e la reputazione della controparte.

## **5 LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI**

### **5.1 Clienti**

I dipendenti di TECNOINVESTIMENTI, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, nel rispetto delle procedure interne devono favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

### **5.2 Fornitori**

TECNOINVESTIMENTI intratterrà rapporti solo ed esclusivamente con soggetti che operino nel rigoroso rispetto della normativa vigente, del Modello Organizzativo e dei principi che hanno ispirato il presente Codice Etico.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

### **5.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni**

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

La gestione di tali rapporti deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento nonché delle norme del presente Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

Nel caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Pubbliche Istituzioni, i Destinatari dovranno operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

I Destinatari non devono promettere o offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi della Società, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una trattativa o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano TECNOINVESTIMENTI non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni.

Nel caso in cui siano stati ottenuti finanziamenti da soggetti pubblici, è fatto obbligo destinare i fondi per le esatte finalità per le quale sono stati richiesti e ottenuti.

### **5.4 Rapporti con società, enti ed organismi di revisione, certificazione e valutazione di conformità e autorità indipendenti.**

I rapporti di TECNOINVESTIMENTI con società, enti ed organismi di revisione, certificazione, valutazione di conformità, con i soggetti con cui interagisce in ragione della sua quotazione su Mercato Telematico Azionario (Borsa Italiana,

Consob) e con le autorità indipendenti avvengono in piena trasparenza, garantendo la più fattiva collaborazione in occasione della richiesta di informazioni e documenti e nel corso delle visite di verifica e controllo.

### **5.6. Regali e doni**

Il personale della Società non può, direttamente o indirettamente (tramite familiari, conviventi o aziende da essi controllate), offrire o ricevere regali, doni, denaro, pagamenti, procacciare affari e/o impieghi da clienti, fornitori e terzi sia di natura materiale che immateriale (es. servizi, promozioni, sconti ad eccezione di quelli specificamente previsti per contrattazione aziendale), per promuovere o favorire gli interessi della Capogruppo e/o delle Società appartenenti al Gruppo, anche se sottoposto a illecite pressioni.

Non sono consentiti omaggi di valore significativo; se di modico valore gli stessi devono essere ascrivibili unicamente ad atti di reciproca cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali.

Chi riceva richieste di denaro o di regalie da soggetti terzi dovrà rifiutare e informare immediatamente il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza.

L'offerta di denaro al personale della Società o a dipendenti di clienti, fornitori o terzi, costituisce un illecito perseguibile legalmente.

### **5.7 Contributi**

La Società non eroga, in linea di principio, contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

Eventuali contributi possono essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale.

### **5.8 Organi di informazione**

I rapporti tra TECNOINVESTIMENTI ed i media sono di competenza delle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolte in coerenza con una politica di comunicazione definita dalla Società e conformemente alle procedure all'uopo previste. I Destinatari non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La partecipazione, in nome della Società o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure interne.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

### **5.9 Concorrenza leale**

TECNOINVESTIMENTI riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

La società si impegna inoltre a non danneggiare indebitamente l'immagine dei competitor e dei loro prodotti.

## **Parte II**

### **Divieto di illeciti che possono coinvolgere TECNOINVESTIMENTI ai sensi del Decreto Legislativo 231/01**

#### **6.1 Introduzione**

Il presente Codice Etico, pur finalizzato alla specifica funzione di indirizzare i comportamenti dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce al

contempo il primo e fondamentale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da TECNOINVESTIMENTI ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001.

La Società ritiene pertanto di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

E' assolutamente contraria all'interesse di TECNOINVESTIMENTI ogni violazione dei divieti appresso specificati.

### **6.2 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione**

L'art. 24 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Pertanto il Destinatario:

- deve destinare qualunque contributo, sovvenzione o finanziamento, ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività volte al soddisfacimento delle finalità per cui tale contributo, sovvenzione o finanziamento è concesso;
- non deve conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

### **6.3 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione**

L'art. 25 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico



servizio denaro o altra utilità per fargli omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;

- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

#### **6.4 Divieto di commissione di reati societari**

L'art. 25 ter del Decreto Legislativo 231/2001 richiama i seguenti reati previsti nel codice civile: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

L'art. 2623 c.c., relativo al falso in prospetto è stato abrogato e sostituito dall'art. 173 bis Testo Unico della Finanza: si ritiene comunque utile ribadire il divieto di commissione di questo reato, ancorché non più richiamato dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001.

L'art. 2624 c.c., relativo alle false relazioni della società di revisione, è stato abrogato: si ritiene comunque utile ribadire il divieto di commissione di questo reato, ancorché non più richiamato dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001.

Pertanto il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- non deve, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione in altri mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esporre false

informazioni od occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari;

- non deve, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- non deve, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- non deve ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- non deve, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, od azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- non deve, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- non deve tacere l'esistenza di un interesse, in una determinata operazione, proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, né deve, in presenza di quell'interesse, partecipare al compimento dell'operazione;
- non deve, neanche in parte, formare od aumentare fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- non deve, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionare danno ai creditori;
- non deve, con atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- non deve diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- non deve, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione

medesima (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);

- non deve, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolarne le funzioni;7
- non deve compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri.

### **6.5 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo**

L'art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York (in particolare: la raccolta di fondi per il finanziamento di organizzazioni terroristiche).

### **6.6 Divieto di abusi di mercato**

L'articolo 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 richiama le fattispecie previste dagli articoli 184 e 185 del T.U.F., rispettivamente, "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione del mercato".

Pertanto, il Destinatario in possesso di informazioni privilegiate, da intendersi come "informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari", non deve:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
- b) senza giustificato motivo, dare comunicazione delle informazioni, ovvero consigliare ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il Destinatario non deve, inoltre, divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi.

### **6.7 Divieto di commissione di reati associativi e di reati transnazionali**

Il Destinatario non deve in alcun modo commettere i reati associativi previsti dall'art 24 ter ed i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della legge 146/2006. In particolare non deve:

- far parte di un'associazione per delinquere (art 416 c.p.); far parte di un'associazione per delinquere di tipo mafioso (art 416 bis); far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art 74 T.U. 309/1990); far parte di un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero (art 291 quater T.U. 43/1973); partecipare/agevolare il traffico di migranti (artt 5 e 12 d.lgs. 286/1998); in alcun modo ostacolare il corso della Giustizia (art 377 bis e 378 c.p.).

### **6.8 Divieto di commissione di omicidio colposo/lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica**

L'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 richiama gli artt. 589 e 590 c.p., che puniscono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, ove commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro e a tutela della salute del lavoratore.

Il Destinatario pertanto non deve in alcun modo violare la normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la quale è elaborata proprio al evitare o limitare il rischio di morte o lesioni del lavoratore.

### **6.9 Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego**

L'art 25 octies del D.Lgs. 231/2001 richiama gli artt. 648 (ricettazione), 648 bis (riciclaggio) e 648 ter (c.d. reimpiego) del c.p.. Pertanto il Destinatario non deve:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o altre cose provenienti da delitto o comunque intromettersi nel farli acquistare ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

### **6.10 Divieto di commissione di reati informatici**

L'art 24 bis del D.Lgs. 231/2001 richiama i seguenti delitti previsti nel codice penale: art 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 491-bis, (Documenti informatici), 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica), 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Per quel che interessa l'attività di TECNOINVESTIMENTI, i Destinatari **non devono** accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico altrui, pubblico o privato, né in alcun modo danneggiarlo.

### **6.11 Divieto di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

L'art 25 novies del Decreto Legislativo 231 richiama gli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 633/1941. Per quel che interessa TECNOINVESTIMENTI, i Destinatari non devono in alcun modo utilizzare opere dell'ingegno abusivamente riprodotte o software e banche dati non regolarmente muniti di licenza.

### **6.12 Divieto di commissione di delitti contro l'industria e il commercio**

L'art 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 richiama gli artt. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali).

Per quel che interessa l'attività di TECNOINVESTIMENTI, i Destinatari non devono impedire o turbare con violenza o con mezzi fraudolenti l'attività di una società concorrente, né compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia.

### **6.13 Divieto di induzione a rendere dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria**

L'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 richiama l'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Pertanto i Destinatari non devono indurre, con violenza o minaccia o con dazione o promessa di denaro o altra utilità, la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni o a renderle mendaci.

### **6.14 Divieto di commissione di reati ambientali**

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ha introdotto i reati ambientali, ovvero i seguenti reati previsti nel codice penale, nel Testo Unico Ambientale e nella normativa di settore: art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette); art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento idrico); art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 (Rifiuti); artt. 258 e 260 bis (predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti); artt. 259, 260 e 260 bis D. Lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti); art. 257 D. Lgs. 152/2006 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti); art. 279 D. Lgs. 152/2006 (superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa); artt. 1,2 e 3 bis L. 150/1992 (importazione, esportazione e trasporto di animali); art. 3 L. 549/1993 (violazione delle disposizioni sull'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono); artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007 (inquinamento doloso e colposo da parte di navi).

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto.

## **Parte III**

### **L'attuazione del Codice Etico**

## **7 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**

### **7.1 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, è preposto alla verifica dell'applicazione e dell'attuazione del Codice Etico.

In relazione allo svolgimento della propria attività, l'OdV, riferisce periodicamente, ed ogni volta che ne ravvisi la necessità, secondo quanto stabilito nel Modello di organizzazione e gestione, per mezzo di report, direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

All'OdV, sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre un piano di lavoro annuale relativo all'organizzazione della propria attività;
- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l'attività di *ethical auditing*, che consiste nell'accertare e promuovere il miglioramento dell'etica nell'ambito della Società attraverso l'analisi e la valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;

- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche ed integrazioni al Codice Etico;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori.

E' fatto obbligo ai Destinatari di fornire ogni informazione richiesta da parte dell'OdV e di collaborare alle eventuali indagini dallo stesso espletate.

L'OdV ha libero accesso ai dati, alla documentazione e a qualsiasi informazione utile allo svolgimento delle attività di competenza.

In caso di dubbio sulla liceità di un certo comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice Etico, il Destinatario potrà rivolgersi direttamente all'OdV.

La segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni del Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, all'OdV, mediante trasmissione della comunicazione nelle seguenti modalità:

- a mezzo posta prioritaria (con indicazione sulla busta di RISERVATO) all'*Organismo di Vigilanza*, c/o TECNOINVESTIMENTI S.p.A., Piazza Sallustio 9, 00187, Roma;

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: [odv.tecnoinvestimenti@legalmail.it](mailto:odv.tecnoinvestimenti@legalmail.it).

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

La società si riserva ogni mezzo di tutela nei confronti delle segnalazioni calunniose.

## **7.2 Diffusione del Codice Etico**

L'OdV procede alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - ai dipendenti, (con indicazione relativa alla circostanza che il Codice Etico è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) ed ai membri del Collegio Sindacale, che si impegnano a rispettarne le disposizioni;

- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - alla Società di Revisione;

- pubblicazione sul sito internet aziendale [www.TECNOINVESTIMENTI.it](http://www.TECNOINVESTIMENTI.it);

- affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della Legge 300/1970;

- organizzazione, ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa cui verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti, i membri del CdA e del Collegio Sindacale, un rappresentante della Società di Revisione nonché, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con TECNOINVESTIMENTI, finalizzata all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti. Delle riunioni verrà conservata evidenza delle persone intervenute e degli argomenti trattati;

- informativa a collaboratori esterni e partner relativamente all'esistenza del Codice Etico;

- verifica dell'inserimento, nei contratti stipulati dalla Società di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Codice Etico, del seguente tenore: "Codice Etico: TECNOINVESTIMENTI, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e di Condotta. Tale Codice è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it) La violazione delle disposizioni contenute nel Codice

Etico e di Condotta da parte di [controparte contrattuale] potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto”.

### **7.3 Il sistema disciplinare e sanzionatorio**

Ogni comportamento contrario alle disposizioni e ai principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del presente Codice etico verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira TECNOINVESTIMENTI ed in quanto potenzialmente foriero di responsabilità amministrativa della Società.

Le violazioni delle disposizioni e dei principi del Modello e del Codice etico costituiscono lesione del rapporto fiduciario con TECNOINVESTIMENTI ed integrano, per i dipendenti, un illecito disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori saranno commisurati al tipo e alla gravità della violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello e nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

In generale va ribadito che costituisce condotta gravemente rilevante sotto il profilo disciplinare la mancata individuazione, per negligenza o imperizia, da parte dell'Alta Direzione e dei preposti al controllo interno, delle violazioni del Modello integranti reato.

Infine integra illecito disciplinare il volontario e ripetuto mancato invio di informazioni rilevanti per l'attuazione del Modello all'OdV da parte del personale.

### **7.4 Membri del Consiglio di amministrazione**

Qualora violazioni delle previsioni del Modello o del Codice etico siano commesse da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di

Amministrazione ed al Collegio Sindacale, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea dei soci al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie.

Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'Organo in questione di deliberare, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea dei soci per l'adozione delle misure necessarie.

### **7.5 Collaboratori esterni**

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal Modello e dal Codice etico che possano comportare, a giudizio delle funzioni aziendali competenti, pregiudizio alla Società verranno sanzionati con la risoluzione del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società stessa.

### **7.6 Le infrazioni dell'ODV**

Nelle ipotesi di infrazioni commesse dall'OdV, le sanzioni disciplinari o contrattuali verranno applicate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale.

In nessun modo può costituire giusta causa di licenziamento l'esercizio delle funzioni vigilanza e controllo, così come previste nel Modello, da parte dell'OdV.

## **8 CONFLITTO DI PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI CON IL CODICE ETICO**

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice etico prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.